



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28/02/2007

Indice

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Finalità e sede	pag. 3
Art. 3	Requisiti per l'elezione	pag. 3
Art. 4	Modalità di elezione	pag. 4
Art. 5	Durata in carica	pag. 4
Art. 6	Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza	pag. 4
Art. 7	Revoca del Difensore civico	pag. 5
Art. 8	Dimissioni	pag. 6
Art. 9	Esercizio delle funzioni	pag. 6
Art. 10	Diritto di accesso	pag. 7
Art. 11	Limitazioni degli interventi	pag. 7
Art. 12	Relazioni con il Consiglio comunale e gli altri organi	pag. 8
Art. 13	Relazione annuale, informazione e tutela della riservatezza	pag. 8
Art. 14	Ufficio del Difensore Civico	pag. 9
Art. 15	Indennità	pag. 9

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico del Comune di Jesolo.

Art. 2 Finalità e sede

Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

Il Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Municipale.

Ogni spesa relativa al suo funzionamento è a carico del bilancio del Comune e verrà impegnata e liquidata attraverso appositi capitoli di spesa.

Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni come stabilito dalla normativa.

Art. 3 Requisiti per l'elezione

Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini jesolani in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere/a comunale.

Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico – amministrative in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Art. 4 Modalità di elezione

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio per l'elezione del difensore civico a norma e secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 5 Durata in carica

Il Difensore Civico dura in carica per tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato.

Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni successivamente alla scadenza dell'incarico fino all'entrata in carica del successore.

Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, il Consiglio comunale provvede alla nuova elezione nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico o dall'acquisizione al protocollo delle dimissioni da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio rimane vacante fino alla nuova elezione.

Art. 6 Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale:

- a) coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale;*
- b) i parlamentari, gli assessori i consiglieri regionali e gli amministratori locali di cui al comma 2 dell'art. 77 del D.Lgs. 267/2000;*
- c) i ministri di culto*
- d) coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco, Consigliere, Assessore comunale nei precedenti cinque anni;*

- e) *coloro che sono stati candidati alle elezioni amministrative nei precedenti tre anni;*
- f) *coloro che ricoprono incarichi di responsabilità esecutiva comunque denominati nei partiti e nei movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;*
- g) *coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di società a partecipazione comunale, enti dipendenti dal Comune o ai quali esso partecipa, concessionari di pubblici servizi.*

Il Difensore civico non può svolgere attività né avere impieghi, incarichi o collaborare in qualsiasi forma ad essi che comportino il sorgere di un conflitto di interessi con l'Amministrazione ovvero che contrastino, anche se svolti nell'interesse dell'Amministrazione, con la sua posizione di libertà e di indipendenza verso l'Amministrazione medesima.

Qualora dopo la nomina venisse accertata l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio comunale perché provveda a pronunciarsi sulla decadenza del Difensore Civico nei medesimi termini e con le stesse modalità previste per la contestazione della suddette cause ai Consiglieri comunali.

Costituisce causa di decadenza l'accettazione di candidature ad elezioni nel territorio del Comune di Jesolo.

Art. 7 Revoca del Difensore civico

Il Difensore Civico è revocato dal Consiglio comunale quando riporti una delle condanne previste dal comma 1 dell'art. 58 del D. Lgs. 267/2000.

Il Difensore Civico può essere inoltre revocato per gravi motivi connessi alle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da un terzo dei Consiglieri comunali.

Nel caso di cui al comma 2 la revoca del Difensore Civico è deliberata con le stesse modalità previste per la sua elezione.

L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8 Dimissioni

Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore Civico I Presidente del Consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

L'elezione del nuovo difensore Civico deve effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, l'elezione del Difensore Civico dovrà avvenire entro trenta giorni al verificarsi della morte o dell'evento impeditivi con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9 Esercizio delle funzioni

Il Difensore Civico deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana.

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in relazione all'attività degli uffici del Comune di Jesolo, degli Enti dipendenti, dell'Istituzione, delle società a partecipazione comunale dei concessionari di pubblici servizi dei consorzi pubblici.

Egli accerta lo stato di fatto prospettato dai cittadini ed utenti con facoltà di verificare con i dirigenti o responsabili d'ufficio interessati per competenza la veridicità d'inadempienze, illegittimità, fatti a lui prospettati, accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di atti o documenti senza il limite del segreto d'ufficio.

Il Difensore Civico istruisce in forma scritta l'istanza a lui presentata. L'istruttoria preliminare sull'istanza deve concludersi con una risposta scritta di cui è data comunicazione all'interessato con motivazione dell'eventuale rigetto. Il Difensore Civico nei casi in cui ravvisi motivi di particolare gravità informa il Sindaco. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati con il Difensore Civico.

L'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere

osservazioni anche scritte. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve dar conto delle osservazioni del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promuovendo incontri tra l'interessato e l'Amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore Civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli od associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale, gli Enti e le aziende da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

Art. 10 Diritto di accesso

Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso in conformità alla L. 241/90 e succ. mod., allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare al Difensore Civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà d'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, le consultazioni ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal Difensore Civico sono forniti e consentiti dal responsabile del procedimento competente con la massima completezza, esattezza e celerità entro un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art. 11 Limitazioni degli interventi

I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore Civico in ragione del mandato elettivo ma possono proporle nel caso si presentino come cittadini normali o come operatori della città.

La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché l'Amministrazione dei consorzi cui esso partecipa si doti di un Difensore Civico istituito presso uno dei comuni consorziati.

Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni o le controversie, comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti previsti dal presente regolamento, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 12 Relazioni con il Consiglio comunale e gli altri organi

Il Difensore Civico ha il diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Il Difensore Civico deve inviare le proprie relazioni al Consiglio comunale. In ogni caso trasmette al Presidente del Consiglio comunale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Difensore Civico può inviare note e richiedere audizioni agli organi del Comune individuati dallo Statuto. Può altresì essere convocato dal Sindaco, dal Presidente del consiglio comunale, dai Presidenti delle Commissioni consiliari.

Art. 13 Relazione annuale, informazione e tutela della riservatezza

Il Difensore Civico in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative od amministrative. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.

Il Consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Art. 14 Ufficio del Difensore Civico

Al Difensore Civico dovranno essere garantiti adeguati mezzi, risorse umane e finanziarie per l'espletamento del proprio incarico. Le risorse umane per l'assistenza del Difensore Civico saranno assegnate, compatibilmente, con la disponibilità del I settore.

Gli atti e la corrispondenza relativi all'attività del Difensore Civico sono ricevuti, protocollati e classificati dall'ufficio Protocollo comunale.

La notifica degli atti e provvedimenti di competenza dell'ufficio del Difensore Civico viene effettuata, di norma, dai messi comunali.

Art. 15 Indennità

Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione fissata dalla Giunta comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli Assessori comunali..